Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 09/03/2021

FATTO

Parte ricorrente stipulava un contratto di finanziamento per complessivi 28.813,72 euro, da rimborsare in 120 rate di 365,00 euro ciascuna.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente.

Parte ricorrente, presentato infruttuosamente il reclamo per la restituzione degli oneri non goduti, chiede che l'Arbitro dichiari il suo diritto al rimborso di oneri e commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.

L'intermediario, costituitosi con controdeduzioni, osserva quanto segue:

- fa presente di aver promosso giudizio ordinario, come dimostrato dall'allegato atto di citazione, volto ad accertare "*la validità e l'efficacia dell'art.12 del contratto di finanziamento n. ***026 nonché dichiarare la non rimborsabilità delle spese di istruttoria e vendita per 660,00 euro per i motivi esposti in narrativa*";

chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o il procedimento interrotto in quanto "*ancorchè la causa sia iniziata successivamente all'instaurarsi del procedimento avanti all'ABF, debba essere equiparato ad una fattispecie di litispendenza, con conseguente inammissibilità del ricorso, atteso che l'esigenza di veder accertare il diritto da parte del*

Giudice ordinario non poteva nascere prima che fosse avanzata la pretesa per mezzo del ricorso in oggetto".

DIRITTO

L'intermediario, nelle controdeduzioni, fa presente di aver promosso giudizio ordinario, come dimostrato dall'allegato atto di citazione, volto ad accertare "*la validità e l'efficacia dell'art.12 del contratto di finanziamento n. ***026 nonché dichiarare la non rimborsabilità delle spese di istruttoria e vendita per 660,00 euro per i motivi esposti in narrativa*".

Pertanto chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o il procedimento interrotto in quanto "*ancorchè la causa sia iniziata successivamente all'instaurarsi del procedimento avanti all'ABF, debba essere equiparato ad una fattispecie di litispendenza, con conseguente inammissibilità del ricorso, atteso che l'esigenza di veder accertare il diritto da parte del Giudice ordinario non poteva nascere prima che fosse avanzata la pretesa per mezzo del ricorso in oggetto*":

Orbene risulta che:

- il ricorso all'ABF è stato protocollato in data 16.04.2020;
- in data 20.4.2020 il ricorso è stato trasmesso dalla Segreteria Tecnica di questo Collegio all'intermediario:
- il 22.07.2020 l'intermediario ha notificato l'atto di citazione;
- non è allegata prova dell'iscrizione a ruolo.

Viste le previsioni delle Disposizioni ABF (Sez. VI, par. 2 : *"Qualora la controversia sia sottoposta dall'intermediario all'autorità giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento, la segreteria tecnica richiede al ricorrente di dichiarare se questi abbia comunque interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all'organo decidente. Ove il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse in tal senso entro 30 giorni dalla richiesta, il collegio dichiara l'estinzione del procedimento. In caso contrario, il procedimento prosegue nonostante l'instaurazione del giudizio o dell'arbitrato")* la Segreteria Tecnica ha contattato il ricorrente il quale, con comunicazione del 28.9.2020, ha manifestato la volontà di proseguire il procedimento ABF.

Orbene, parte ricorrente fonda la propria pretesa sull'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento stipulato con altro intermediario, poi fusosi per incorporazione nell'intermediario resistente.

Il Collegio nella riunione del 03.11.2020, ha disposto il rinvio della trattazione del presente ricorso con la seguente motivazione: "*ritenutane la necessità, invita le parti a <u>produrre copia del contratto di finanziamento</u>, <u>del conteggio estintivo</u> e della <u>successiva "liberatoria"</u>. Assegna a tal fine alle parti il termine di 15 giorni dalla ricezione del presente provvedimento*".

Parte resistente ha riscontrato la richiesta di integrazione istruttoria avanzata da codesto Collegio senza tuttavia produrre la documentazione richiesta per la seguente ragione "*rilevato che il ricorrente ha l'onere e il dovere di fornire le prove e i documenti necessari a fondare la propria domanda nonché che ogni documento, stante il previo reclamo, è nella disponibilità del ricorrente stesso"* chiedendo altresì che *"si provveda alla dichiarazione di estinzione del procedimento ove il termine indicato nella comunicazione che qui si riscontra spiri senza che il ricorrente adempia"*.

Parte ricorrente ha riscontrato la richiesta producendo le prime due pagine del SECCI e il conteggio estintivo.

Ha poi provveduto a versare in atti il conteggio estintivo nel quale si indica quale data di ipotetica di estinzione anticipata del contratto il mese di marzo 2018, allo scadere quindi della rata n. 48 con decorrenza della prima rata a partire del mese di marzo 2014.

Alla luce della documentazione sopra riportata, l'unica voce di costo che emerge si individua nella commissione denominata "*spese di istruttoria e di vendita*", il cui importo è pari a 1.100,00 euro.

Secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi, le commissioni istruttorie, anche se prive di descrizione, devono considerarsi *up front* salvo l'importo di tale voce di costo sia manifestamente abnorme, e tale è ad avviso di questo Collegio il caso di specie.

Il rimborso deve avvenire dunque nella misura compendiata nella seguente tabella:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	9,00%					
Denominazione		% rapportata al TAN	40,24%					
Commissione istruttoria e vendita				1.100,00 €	Recurring	660,00 €		660,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
			Totale					660,00 €

Spetta al ricorrente il rimborso di Euro 660,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro € 660,00 (seicentosessanta/00).

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI